

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1048/05
REP. N. 6763/05

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dott. Patrizia Lo Cascio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 29.6.05 a seguito di trattazione orale nella causa RG 55351/03 promossa da

[redacted]
[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

RICORRENTE

CONTRO

[redacted]
[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

RESISTENTE

Premesso che la ricorrente [redacted] ha intimato alla resistente licenza per finita locazione in relazione alla scadenza del 31.12.03 di un contratto di locazione tra le parti, relativo a immobile sito in [redacted], via [redacted], considerato che la resistente si è opposta, eccependo l'irritualità della domanda posta come licenza per finita locazione laddove avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del diniego di rinnovo e, nel merito, la mancanza nella disdetta delle ragioni che legittimano il mancato rinnovo alla prima scadenza contrattuale, rilevato che il Giudice ha provveduto, negando l'ordinanza di rilascio, al mutamento del rito, considerato che, con la memoria di integrazione degli atti la locatrice ha chiesto di dichiarare cessato il contratto alla scadenza del 31.12.03 stante la sua intenzione di destinare l'immobile al figlio abitante a [redacted] con la moglie per motivi di lavoro e ha prodotto disdetta in tal senso motivata e altra documentazione, considerato che la conduttrice lamenta che la locatrice solo con memoria integrativa abbia giustificato la propria disdetta e ha espresso dubbi in ordine all'intenzione manifestata dalla locatrice, stante le modeste dimensioni dell'immobile, rilevato che il contratto di locazione tra le parti è giunto alla prima scadenza il 31.12.03, che la locatrice ha tempestivamente disdettato il contratto evidenziando, nella disdetta, la propria intenzione di destinare l'immobile a abitazione del proprio figlio, documentando che lo stesso risiede a [redacted] per motivi di lavoro insieme alla moglie,

lc

ritenuto che all'esito della disdetta in atti e della documentazione prodotta, va accolta la domanda di diniego di rinnovo avanzata da [redacted] per la scadenza del 31.12.03 e il contratto tra le parti va dichiarato cessato a tale data, con la conseguenza che la conduttrice [redacted] va condannata a rilasciare l'immobile in favore di [redacted].

considerato che per l'inizio dell'esecuzione va fissata la data del 31.12.05 dato il tempo trascorso dalla data della disdetta e della cessazione del contratto, ritenuto che, data la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti


PQM

definitivamente pronunciando:

- 1) Dichiaro il contratto di locazione tra le parti cessato il 31.12.03
 - 2) Condanna [redacted] a rilasciare in favore di [redacted] l'immobile sito in [redacted] via [redacted]
 - 3) Fissa per l'esecuzione il 31.12.05
 - 4) Dichiaro compensate le spese processuali
- Milano 29.6.05

IL GIUDICE
Dott. Patrizia Lo Cascio

Lo Cascio



Ente: Tribunale di Milano

Data: 29/06/2005

Numero: 7698

Intestazioni: Locazioni abitative

Contenuto: locazioni abitative; diniego di rinnovo alla prima scadenza; procedura di convalida di sfratto; esperibilità; effetti